



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2010

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime
del disastro ferroviario della Val Venosta

ONOREVOLI SENATORI. – Ricordiamo il deragliamento del treno regionale R108 avvenuto il 12 aprile 2010, sulla linea che congiunge la Val Venosta con Merano. Una frana di grandi proporzioni ha investito la linea, tra le stazioni ferroviarie di Laces e Castelbello, a venti chilometri da Merano, proprio nel momento in cui era attraversata dal treno diretto da Malles a Merano. Questo disastro ferroviario si è verificato alle 9,03 sul treno frequentatissimo da pendolari causando nove vittime e ventotto feriti. La linea ferroviaria della Val Venosta, inaugurata il 5 maggio 2005, è «l'orgoglio» del trasporto passeggeri altoatesino dotato di materiale rotabile e sistemi di sicurezza all'avanguardia. Alle famiglie delle vittime colpite da questo tragico incidente si vuole con il presente disegno di legge riconoscere un'adeguata misura di sostegno.

L'articolo 1 prevede che lo Stato stanzi, in un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la somma di 4 milioni di euro, che il presidente della Giunta

provinciale di Bolzano gestirà per il risarcimento alle famiglie delle vittime e ai feriti della tragedia ferroviaria. L'articolo 2 stabilisce che il presidente della Giunta provinciale di Bolzano, d'intesa con il presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, individui i soggetti destinatari dei contributi, seguendo i criteri espressamente previsti nello stesso articolo. Si tratta, del resto, di criteri simili a quelli che si stanno seguendo nell'*iter* parlamentare delle proposte di legge sul fondo per le vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 2009. L'articolo 3 riconosce al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per la concessione delle somme spettanti alle vittime e ai loro familiari. L'articolo 4 prevede una copertura finanziaria di 4 milioni di euro per il 2010. L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al presidente della Giunta provinciale di Bolzano è assegnata la somma di 4 milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che, a causa del disastro, hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per le vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau, pari a 4 milioni di euro. Il suddetto fondo è finanziato mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2.

1. Il presidente della Giunta provinciale di Bolzano, d'intesa con il presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, individua le famiglie delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime a causa del disastro di cui all'articolo 1, comma 1, e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto nell'ambito dell'importo complessivo del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, secondo i criteri individuati nel comma 2 del presente articolo.

2. I contributi di cui al comma 1, spettanti alle famiglie delle vittime, sono concessi secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, al convivente *more uxorio* e ai figli a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime è concesso un contributo stabilito in proporzione alla gravità delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessità.

Art. 3.

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono assegnati con provvedimento del presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau.

2. I contributi di cui all'articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnati anche in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari hanno diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro per

l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

